

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’area Mediterranea 4.0- APS”,
in breve **“A.I.S.MED 4.0 -APS”**

TITOLO I
Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. – (Costituzione)

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione culturale di Promozione Sociale denominata:

“Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’area Mediterranea 4.0- APS”,
in breve, **“A.I.S.MED 4.0 -APS”**

L’associazione, perfezionata l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 117/2017, ricomprenderà anche l’acronimo ETS, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – (Sede)

L’associazione ha sede in Cosenza (CS) via Calabria n. 42 e, con decisione dell’organo amministrativo, può istituire e sopprimere in Italia e nei paesi della comunità Europea uffici amministrativi, succursali o unità locali comunque denominate ovvero, trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, all’assemblea dei soci, in quanto modifiche statutarie, deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 – (Durata)

L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

TITOLO II
Scopo - Oggetto

Art. 4 – (Scopo)

L’associazione **“A.I.S.MED 4.0 -APS”** più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è apartitica e apolitica, e opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui:

- alla lettera i) dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore: “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale”;
- Alla lettera v) dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore: “promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata”;
- Alla lettera ww) dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore: “promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

Art. 5 – (Oggetto)

In relazione agli scopi perseguiti, così come indicati nell’articolo 4, nonché per altre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’associazione si propone di sviluppare le seguenti attività:

- a) Organizzazione di eventi culturali e artistici, quali spettacoli, concerti, mostre, conferenze, convegni, seminari, corsi, laboratori di scrittura, come momenti di aggregazione e di condivisione delle tematiche promosse dall’associazione.
- b) Presentazione di libri, appuntamenti con l’autore, letture e open-MIC.
- c) Istituzione di borse di studio.
- d) Realizzazione di concorsi e premi letterari.
- e) Realizzazione di recital poetici, memorial, eventi di street-poetry, poetry slam.
- f) Realizzazione di tavole rotonde, incontri tematici, declamazioni in luoghi pubblici e cineforum.



- g) Realizzazione di iniziative di carattere editoriale, recensioni, prefazioni, pubblicazioni di antologie e pubblicazione di lavori collettivi derivanti da studi e approfondimenti da parte dei soci.
- h) Realizzazione e pubblicazione di fogli di informazione su specifiche tematiche di interesse generale, anche utilizzando gli strumenti social web disponibili (blog, notiziario on line, ecc.);
- i) Progetti di ricerca per individuare modalità di sostegno in ottica di giustizia riparativa volti alle fasce deboli che subiscono o agiscono violenza affinché possano essere in grado di elaborare nuove strategie di relazione;
- j) Seminari e incontri di gruppo riguardanti le tematiche della relazione sana tra persone, della violenza nella relazione che trascende il genere costruiti per aiutare una mentalizzazione dell'altro come persona dotata di significato. Particolare riguardo verrà dato alla prevenzione del bullismo in tutti gli ambienti;
- k) Partecipazione/organizzazione a/di convegni, seminari, progetti di ricerca oppure attraverso la pubblicazione di articoli sulle riviste di settore o monografie ed in ogni caso attraverso il rapporto diretto e professionale con gli aderenti all'associazione.

Per lo svolgimento delle predette attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e potrà assumere lavoratori alle proprie dipendenze o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore ovvero, affidare i servizi e le forniture necessarie, ad imprese reperite nel libero mercato.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie e partecipare a bandi pubblici regionali, nazionali e comunitari, per acquisire contributi, finanziamenti e sovvenzioni.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali diverse da quelle d'interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione, inoltre, per realizzare lo scopo sociale, nella realizzazione delle proprie attività, potrà stipulare atti e contratti, anche di finanziamento tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, acquisto o locazione di beni mobili ed immobili. Potrà altresì, stipulare convenzioni e contratti, con enti pubblici e privati, per l'affidamento in gestione di parte delle attività.

L'associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

TITOLO III

Soci

Art. 6 – (Numero e requisiti soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna limitazione delle condizioni economiche e senza nessuna forma di discriminazione di qualsiasi natura, le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di *"sostenitori"* tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 7 – (Procedure di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo,

impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità in merito alle domande di ammissione. La eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione, dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro 60 giorni dall'adozione. Il richiedente potrà chiedere il riesame alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

È espressamente esclusa la figura di socio temporaneo.

Art. 8 – (Diritti e Doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo e al pagamento delle quote e contributi associativi, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, di anno in anno.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART. 9 – (Scioglimento del rapporto sociale)

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o a causa di morte o scioglimento, nel caso di soci persone giuridiche.

ART. 10 – (Recesso - Decadenza - Esclusione)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e, pertanto, gli deve essere trasmessa, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione.

L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

TITOLO V

Organi dell'associazione

ART. 11 – (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e sono elettive.

ART. 12 – (Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sull'eventuale giornale associativo, l'invio di lettera semplice, sms, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Nelle assemblee -ordinarie e straordinarie- hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati, in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un socio, a meno che non siano assolve dal notaio.

ART. 13 – (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 2) approva la programmazione delle attività;
- 3) approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione;
- 4) procede alla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
- 5) procede eventualmente alla nomina e revoca del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sul riesame delle richieste di ammissioni a socio rigettate dal Consiglio Direttivo e sull'esclusione degli associati;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 9) approva gli eventuali regolamenti;
- 10) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- 11) delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

ART. 14 – (Validità assemblea ordinaria)

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% dei soci iscritti nel relativo libro.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, esclusivamente ad altro socio. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017, ogni socio può rappresentare in assemblea fino a tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o, qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario verbalizzante nominato dal Presidente ad inizio seduta. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

ART. 15 – (Assemblea straordinaria)

L'assemblea è convocata in seduta straordinaria quando è chiamata a deliberare su:

- 1) modificazioni dell'Atto costitutivo e/o Statuto;
- 2) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- 3) scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% dei soci iscritti nel relativo libro.

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono assolve dal notaio.

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1) e 2) sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione. In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

ART. 16 – (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio può eleggere, nel suo seno, il Vicepresidente e conferire al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso whatsapp, posta elettronica o consegna a mano, non meno di sette giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) convocare l'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale delle attività e il valore delle quote e contributi associativi;
- c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- d) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- e) deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all'Assemblea dei soci;
- f) redigere l'eventuale regolamento interno;
- g) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte;
- h) conferisce procure generali e speciali;
- i) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio, unitamente ad una relazione di accompagnamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- k) predisporre le bozze dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- m) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- n) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- o) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART. 17 – (Decadenza componente consiglio direttivo)

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 18 – (Presidente)

Il Presidente è il solo legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente, nel caso sia stato nominato, ovvero, dal Consigliere anziano.

Nei casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 19 – (Organo di controllo)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017,

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.



I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 20 – (Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



TITOLO VI

Risorse economiche - Rendiconto economico finanziario o Bilancio

ART. 21 – (Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dei sostenitori dell'associazione
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero, siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo statutario.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

ART. 22 – (Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e, con la chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo elabora il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto (gestionale), con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione

ART. 23 – (Scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 15 dello statuto.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento dell'associazione, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

ART. 24 – (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo di amministrazione potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

ART. 25 – (Norme di rinvio)

L'associazione è regolata dalle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti e, per quanto non espressamente disposto, dalle disposizioni del codice civile e dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e loro eventuali variazioni.

